



COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	28
ADUNANZA	26.09.2017
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECERTO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2 - GUZZARDO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
3 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Assente
4 - BOMBELLI MARINO	CONSIGLIERE	Assente
5 - CANEVARI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
6 - GEROLA DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
7 - BIGNAMINI LUIGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
8 - GOLANI MORENO	CONSIGLIERE	Presente
9 - D'ADAMO LUCA	CONSIGLIERE	Assente
10 - LEONI PIETRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
11 -		

Totale presenti **7**

Totale assenti **3**

All'adunanza del Consiglio Comunale partecipa, senza diritto di voto, anche l'assessore esterno Crespiatico Stefania.

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECERTO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA l'argomento per quanto riguarda la parte tecnica il Segretario Comunale Dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi e nessun consigliere chiede la parola.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, **non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

a) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

b) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, al fine della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 38/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Monte Cremasco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore de l'Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, ci, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto da SCRP;

VISTA altresì la relazione tecnica predisposta da Padania Acque Spa che **si allega sotto la lettera B)**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;**

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base alle relazioni e alla ricognizione sopra citate e allegate sotto la lettera A) e B) non esistono “partecipazioni da alienare”

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 6 del 31.03.2016, comunicato con atto del C.C. n. 27 del 15.12.2016, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario espressi per alzata di mano da numero sette consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, (Data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016) accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;**
- 2) di dare atto che non sussistono motivazioni ne presupposti di legge, comportanti l'obbligo di procedere all'alienazione di partecipazioni sociali, ai sensi dell'art. 10 c. 2;**
- 3) di demandare alla Giunta comunale la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.**

- 4) Di incaricare i competenti uffici dell'area amministrativa – affari generali – alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato, a cura del responsabile dei servizi finanziari, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Monte Cremasco, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Successivamente stante l'urgenza ;

CON voti unanimi favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario espressi per alzata di mano da numero sette consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs: 18.08.20100 n. 267

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:
F.TO Dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:
F.TO Dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Monte Cremasco, li **24 OTT. 2017**

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e registrata al n. **325** /2017 reg;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, 3° e 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:



- ☐ in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000.

Monte Cremasco, li 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo.

Monte Cremasco, li **24 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elvira Nelly Bonoldi)





ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE
 DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
 N° 28 DEL 26/9/2017
 IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 3291
 08/9/2017

Spett.le
 COMUNI SOCI
 Loro sedi

OGGETTO: ERRATA CORRIGE NS PROT. 3217 DEL 01/09/2017

Con riferimento al Ns prot. 3217/2017 inviato tramite posta PEC in data 01/09/2017, si informano i Comuni Soci che per la Società **CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.R.L.** le Amministrazioni esercitano il controllo analogo (Società in House).

Di seguito il prospetto riepilogativo corretto:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura	Stato della società	Codice Ateco
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J		
Dir 1	01321400192	Consorzio .it srl	2004	Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa	90,00%	1,548%	Vedl visura camerale	NO	SI	NO	NO	ATTIVA	582.900


A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti

S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.

Il Responsabile Amministrativo

Antonella B.ssa Dessì





Crema, 1.9.2012
prot. n. 3217

Spett.li
COMUNI SOCI
Loro Sedi

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI

Con la presente si allegano i dati informativi relativi al gruppo Scrp Spa necessari per la compilazione della comunicazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa
Responsabile Amministrativo
Antonella D'essa Dossena



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01, sia la scheda 02.02.

[illegible]

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna 1: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

COMUNE DI MONTE CREMASCO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (al sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura	Stato della società	Codice Ateco
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Dir 1	01321400192	Consorzio.it srl	2004	Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa	90,00%	1,044%	Vedi visura camerale	NO	NO	NO	NO	ATTIVA	582.900
Dir 2	01430580199	Scs servizi locali srl	2008	Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa	65,00%	0,754%	Vedi visura camerale	NO	NO	NO	NO	CHIUSA AL 27.04.2017	432.103
Dir 3	01199970193	Scs srl	1999	Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa	65,00%	0,754%	Vedi visura camerale	NO	NO	NO	NO	ATTIVA	642.000
Dir 4	01378450199	Biofor Energia srl	2006	Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa	50,00%	0,580%	Vedi visura camerale	NO	NO	NO	NO	ATTIVA	682.001

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non contro atto dal ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "L" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica

Colonna F: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano controllo analogo congiunt.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

[illegible]

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Anno	Risultato d'esercizio	Valore della produzione	Patrimonio netto	Capitale sociale	Numero dipendenti al 31.12	Costo del personale	Numero componenti organo amministrazioni al 31.12	Compensi organo amministrazione	Numero componenti organo di controllo - collegio sindacale al 31.12	Compensi dei componenti dell'organo di controllo - collegio sindacale	Numero componenti organo di controllo - revisore contabile al 31.12	Compensi dei componenti dell'organo di controllo - revisore contabile
2016	65.966	1.064.469	824.681	115.024	1	230.941	1**	11.601	0	0	1	6.240
2015	129.897	2.245.842	758.716	115.024	9	675.017	1*	0	0	0	1	6.240
2014	-149.682	2.201.672	773.175	115.024	21	642.680	1*	0	0	0	1	8.320
2013	40.446	2.421.325	922.857	115.024	23	690.106	1	0	3	10.473	1	8.320
2012	-144.812	3.427.481	737.599	115.024	23	962.831	3	43.816	3	19.550	1	8.320
2011	-437.438	5.119.390	882.411	115.024	34	1.127.713	3	62.444	3	5.493	1	8.320

* trattasi di Scrp Spa

** trattasi dell'istituto

**** trattasi del Liquidatore Ing. Tiranti Giuseppe**

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione Indiretta

* trattasi di Scrp spa e Cremasca Servizi srl

BIOFOR ENERGIA Srl												
Anno	Risultato d'esercizio	Valore della produzione	Patrimonio netto	Capitale sociale	Numero dipendenti al 31.12	Costo del personale	Numero componenti organo amministrazione al 31.12	Compensi organo amministrazione	Numero componenti organo di controllo collegio sindacale al 31.12	Compensi dei componenti dell'organo di controllo - collegio sindacale	Numero componenti organo di controllo - revisore contabile al 31.12	Compensi dei componenti dell'organo di controllo - revisore contabile
2016	26.617	1.175.009	1.205.062	99.000	0	0	1	0	0	0	0	0
2015	28.053	1.230.000	1.704.332	99.000	0	0	1	0	0	0	0	0
2014	32.616	1.296.000	1.976.279	99.000	0	0	1	0	0	0	0	0
2013	42.050	1.235.000	1.943.663	99.000	0	0	1	0	0	0	0	0
2012	39.318	1.355.563	1.601.612	99.000	0	0	1	0	0	0	0	0
2011	25.616	1.231.180	1.562.295	99.000	0	0	1	0	0	0	0	0

Allegato A)

Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, legge 190/2014, a valere quale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le cui disposizioni regolano *“la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*;

viste le “definizioni”, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, ed in particolare le definizioni di “partecipazione”, “partecipazione indiretta”, “servizi di interesse generale”, “servizi di interesse economico generale”, “società a partecipazione pubblica”, “società in house”, “società a controllo pubblico”, “controllo”, “controllo analogo”, “controllo analogo congiunto”, “società quotate”;

visto l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

visto l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in base al quale *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del*

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

visto l'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, secondo cui “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

visto l'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, i virtù del quale “Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

visto l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.

visto l'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di

attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

visto l'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

visto l'art. 24, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale "Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti";

visto l'art. 24, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, ove si dispone, rispettivamente, che *"Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*, e che *"L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1"*;

visto l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *"Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015"*;

visto l'art. 26, comma 12-quinquies, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*;

Viste le *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016"*, adottate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie;

Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute dal Comune di Monte Cremasco, adottato con Decreto Sindacale n. 03 del 31 marzo 2015,

Vista la relazione sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione, adottata con Decreto Sindacale n. 02 del 31 marzo 2016, e trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, n. 2265 di prot. del 13 aprile 2016;

**SI ADOTTA IL PRESENTE ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, A VALERE QUALE REVISIONE STRAORDINARIA AI SENSI
DELL'ART. 24, COMMI 1 E 2, D.LGS. 175/2016**

1. Partecipazioni dirette

Al 23 settembre 2016, data d'entra in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Monte Cremasco risultava, come risulta tutt'ora, titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- **Padania Acque S.p.A.**, c.f. 00111860193, nella misura di n. 390.302 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52 (euro zero/52) ciascuna, pari al 0,63 % del capitale sociale;
- **Società Cremasca Reti e Patrimonio (per brevità, SCRP) S.p.A.**, c.f.91001260198, nella misura di n. 4.640 azioni, ciascuna del valore nominale di € 5,00 (euro cinque) ciascuna, pari al 1,16 % del capitale sociale.

1.1 Partecipazioni indirette

Al 23 settembre 2016, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Monte Cremasco deteneva, come detiene tutt'ora (salva l'eccezione di cui infra), le seguenti partecipazioni indirette:

- **Consorzio Informatica e Territorio (per brevità, Consorzio It) s.r.l.**, c.f. 01321400192, partecipata al 90% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 90.000,00 - euro novantamila/00) ed al 10% da Padania Acque S.p.A. (valore nominale della quota: € 10.000,00 – euro diecimila/00);
- **Società Cremasca Servizi (per brevità, SCS) s.r.l.**, c.f. 01199970193, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 302.036,8 - euro trecentoduemilatrentasei/80);
- **SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione**, c.f. 01430580199, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 74.765,60 – euro settantaquattromilasettecentosessantacinque/60), società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 15.12.2015, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in attuazione della deliberazione assembleare del 27.4.2017 di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto del residuo attivo;
- **Biofor Energia s.r.l.**, c.f. 01378450199, partecipata al 50% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota € 49.500,00 – euro quarantanovemilacinquecento/00);
- per il tramite di SCS s.r.l., la partecipazione in **LGH S.p.A.**, c.f. 01389070192, nella misura di 8.400.511 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00 (euro 1/00) ciascuna, pari al 4,433% del capitale sociale;
- **Reindustria (per brevità REI) s.c.r.l.**, partecipata allo 0,34% (valore nominale della quota € 725,09 – euro settecentoventicinque/09).

2. Verifica dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. 175/2016

2.1 Padania Acque S.p.A.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la società ha ad oggetto le seguenti attività:

- "- servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali;*
- studio, progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;*
- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;*
- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei coli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;*
- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;*
- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;*
- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;*
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;*

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.

- La raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

2. La società potrà assumere, ai sensi di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

3. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

4. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, così come sarà ogni anno acclarato nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo".

A seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione, con efficacia dall'1.12.2015, della controllata Padania Acque Gestione S.p.A., Padania Acque S.p.A. è subentrata quale affidataria "in house" del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, come da deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 25, del 9.12.2015.

L'affidamento, avente durata di 30 anni a decorrere dall'1.1.2014, è regolato dalla convenzione di gestione stipulata il 31.3.2017 in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12, del 27.5.2016.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, ricorrono i presupposti per il mantenimento della partecipazione nel capitale di Padania Acque S.p.A., poiché la società è gestore del servizio idrico integrato in tutto il territorio provinciale e dunque produce un servizio d'interesse economico generale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a, Decreto cit.).

La partecipazione del Comune è imposta dall'art. 149bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006, che ammette la gestione "in house" del servizio idrico integrato qualora sussistano i requisiti

prescritti dall'ordinamento europeo, tra cui la partecipazione al capitale (interamente pubblico) dei Comuni compresi nel perimetro dell'ambito territoriale ottimale.

Avuto riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, la comparazione con altre modalità di gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, è stata svolta dal competente ente di governo d'ambito, ovvero dall'Ufficio d'Ambito, mediante la relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, da ultimo aggiornata e nuovamente adottata con la summenzionata deliberazione n. 12, del 27.5.2016.

La convenzione di gestione regola i rapporti economici tra l'Ufficio d'Ambito e Padania Acque, la quale eroga i servizi idrici a fronte degli introiti tariffari rimessi alla potestà regolatoria dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi), le cui deliberazioni disciplinano le forme d'intervento delle amministrazioni locali compatibili con i vincoli normativi in tema di aiuti di stato.

2.2 SCRP S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la società ha per oggetto:

"a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa:

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;*
- servizi idrici (distribuzione acqua, servizio di fognatura, depurazione reflui);*
- servizio di distribuzione gas metano;*
- servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, smaltimento, raccolta differenziata, pulizia aree pubbliche);*
- servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;*
- servizi di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione ed esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali, manutenzione stabili comunali e gestione impianti termici comunali;*
- produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;*
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;*
- gestione calore e reti di teleriscaldamento;*
- elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;*

- sistemi informativi territoriali, cartografia;
- trasporto urbano ed extraurbano di persone;
- impianti sportivi, sociali, culturali;
- ed in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" dalla legislazione vigente;

b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a);

c) l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a);

d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati

in via esemplificativa e non tassativa

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
- servizio di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;
- servizio di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione stabili comunali, manutenzione ed esercizio impianti tecnologici degli stabili comunali, gestione impianti termici comunali;
- produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;
- realizzazione e gestione di calore e reti di teleriscaldamento;
- acquisizione, trasmissione ed elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
- sistemi informativi territoriali, cartografia;

e in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" non industriale dalla legislazione vigente;

e) realizzazione e gestione di impianti elettrici e di illuminazione, di centrali termiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti a gas e idrici.

La società ha inoltre per oggetto le attività di:

f) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

g) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

h) progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi funzionali o destinate all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

i) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

j) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

k) gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

l) verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;

il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge".

In virtù dell'art. 2.2 dello statuto *"La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in particolare di quanto disposto dall'art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164, dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, ed in generale dalle norme in materia di gestione delle reti, degli impianti e degli altri beni destinati alla produzione dei servizi pubblici locali"*, mentre ai sensi dell'art. 2.7 *"La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo"*.

A chiusura, mediante una clausola generale, l'art. 2.9 dello statuto dispone che *"In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovranno essere realizzate unicamente con riguardo alle finalità istituzionali degli enti locali soci"*.

SCRIP S.p.A. ha assunto le odierne denominazione e perimetrazione dell'oggetto sociale a seguito della riorganizzazione societaria di Consorzio Cremasco S.p.A., società costituita il 16.10.1994 attraverso la trasformazione del preesistente Consorzio Cremasco.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, la società espleta la propria attività a livello sovracomunale, per conto e nell'interesse dei Comuni dell'intero bacino territoriale del cd. "Cremasco" (la compagine sociale è formata da 52 Comuni oltre alla Provincia di Cremona).

In tale veste, l'attività di SCRIP S.p.A. ricade in più d'una delle categorie individuate dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, ed in particolare:

- nel quadro della lettera a), e dunque della produzione di servizi d'interesse generale, la società concorre all'erogazione del servizio idrico integrato, quale società patrimoniale proprietaria di parte della rete e degli impianti assegnati in uso a Padania Acque S.p.A. (permane in capo ad SCRIP la gestione dei rapporti con i soggetti terzi, a tutela del patrimonio indisponibile destinato al servizio pubblico);
- parimenti nel quadro della lettera a), la società si occupa di gestire il canile sovracomunale ed i 54 impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà dei Comuni, per una potenza complessiva installata di 2,4 MW;
- sotto altro profilo, in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato con la controllata Biofor Energia s.r.l., SCRIP gestisce l'impianto, sito nel territorio di Castelleone, di produzione d'energia elettrica e termica dalla combustione del biogas generato dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (forSU), degli effluenti zootecnici e delle biomasse vegetali, parte integrante della dotazione impiantistica per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani contemplata dal piano provinciale dei rifiuti di Cremona;
- ancora, sempre nel quadro della lettera a), mediante la controllata SCS s.r.l., SCRIP partecipa alla compagine sociale di LGH S.p.A., società multiutility, gestore dei servizi di distribuzione del gas naturale ed igiene ambientale in una significativa parte del Cremasco, ed in particolare per il Comune di Crema, primo azionista di SCRIP;
- nel quadro della lettera d), SCRIP si occupa dell'autoproduzione di servizi strumentali per conto dei Comuni soci, da ultimo la progettazione, realizzazione e messa in opera del "progetto varchi territoriali", ovvero un sistema di videosorveglianza su base sovracomunale, composto da un apparato coordinato ed integrato di varchi elettronici installati nei principali punti di accesso agli abitati degli enti locali coinvolti;
- nel quadro della lettera e), a fronte dell'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 33ter, legge 221/2012, nelle more della qualificazione ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 50/2016, SCRIP espleta le funzioni di centrale di committenza e di fornitore di servizi ausiliari di committenza per conto ed a favore dei Comuni soci (tra le procedure delegate ad SCRIP, vi sono: la procedura di gara di dialogo competitivo per l'affidamento dei servizi ambientali dei Comuni del Cremasco; le procedure di gara per l'affidamento, da parte del Comune di Crema, della concessione di gestione del centro natatorio comunale, della gestione della pubblica illuminazione ed impianti semaforici in regime di partenariato pubblico privato, della gestione e riqualificazione del bocciodromo comunale, della realizzazione della nuova pista d'atletica della frazione di Ombriano, della realizzazione della

nuova stazione degli autobus in connessione con la stazione ferroviaria cittadina; la gara per l'affidamento del servizio mensa del Comune di Madignano).

Alla luce delle considerazioni che precedono, data la sussumibilità dei servizi svolti da SCRP alle attività di cui alle lettere a), d) ed e) dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, nonché all'art. 4, comma 7, Decreto cit. (con riferimento alla produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili), si ravvisa la sussistenza della condizione di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, poiché SCRP è concretamente incaricata di produrre servizi (pubblici, strumentali e di committenza) strettamente necessari alla finalità istituzionali dei Comuni soci.

Pertanto, con riferimento alla gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica, di proprietà della controllata Biofor Energia s.r.l., si rileva, inoltre, che, nelle more dell'attivazione degli ambiti territoriali ottimali su base provinciale, i Comuni mantengono la competenza nell'organizzazione e gestione dei servizi ambientali, come stabilito dall'art. 198, D.Lgs. 152/2006 (ed in tal senso confermato con parere n. 20/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia)

Con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, non risultano percorribili né l'internalizzazione, in capo ai singoli Comuni, né l'esternalizzazione, mediante concessione a terzi, delle attività svolte da SCRP.

In primo luogo, poiché talune attività della società non possono essere demandate né ai singoli Comuni, né ad operatori privati: è il caso della proprietà di reti ed impianti idrici d'interesse sovracomunale (non divisibili tra i Comuni, non cedibili a terzi), così come dell'attività di centrale di committenza (ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016, nessuno dei Comuni soci può bandire direttamente gare oltre le limitate soglie e casistiche fissate dai primi due commi del citato art. 37 del codice dei contratti pubblici.

In secondo luogo, quanto all'espletamento dei servizi pubblici locali e strumentali dianzi illustrati, SCRP svolge i servizi su un vasto bacino, per dimensioni demografiche ed estensione territoriale, assicurando un'efficiente gestione data dalle economie di scala e dalla cooperazione tra i 52 Comuni soci.

Con riferimento all'art. 5, comma 2, SCRP genera i propri ricavi attraverso, essenzialmente, la percezione della componente tariffaria del servizio idrico integrato di remunerazione del capitale investito riferita alle reti ed impianti di sua proprietà, dai corrispettivi applicati ai Comuni a fronte dei servizi loro resi, dalla commercializzazione dei "certificati verdi" correlati alla produzione d'energia elettrica del gestito impianto di Biofor Energia, dalla corresponsione degli incentivi alla produzione d'energia elettrica mediante i pannelli fotovoltaici, nonché, infine, dai proventi finanziari derivanti dalla partecipazione in LGH S.p.A. per il tramite di SCS s.r.l..

Pertanto, al fuori dei corrispettivi riconosciuti per i servizi prestati da SCRP, le amministrazioni socie non erogano contributi in conto capitale od in conto esercizio, né altre forme di finanziamento qualificabili come aiuti di stato.

2.3 Consorzio It s.r.l.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, la società ha per oggetto:

- "- fornitura di software e consulenza informatica;*
- fornitura di hardware, anche mediante mandati di agenzia, e consulenza sui sistemi hardware;*
- ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul territorio e la popolazione residente; elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale;*
- consulenza amministrativa e gestionale, controllo di gestione e controllo di qualità;*
- analisi organizzative e valutazione del personale;*
- elaborazione di dati contabili e di dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;*
- progettazione e valutazione di sistemi di sicurezza sul lavoro e ambientali;*
- formazione e gestione di banche dati per conto proprio di soci e di terzi;*
- realizzazione e gestione di infrastrutture per la trasmissione di contenuti multimediali;*
- implementazione di sistemi di gestione aziendale per la qualità;*
- supporto alla realizzazione di Carte di Servizi;*
- supporto alla progettazione e realizzazione e gestione di sistemi di rilevazione e valutazione della qualità attesa e percepita e del posizionamento aziendale rispetto al mercato;*
- progettazione di base dati cartografici e delle reti tecnologiche;*
- realizzazione di cartografie informatizzate;*
- fornitura di software di base e applicativi per la gestione della cartografia, dei dati catastali, delle pratiche edilizie, dei PRG/PGT e dei tributi;*
- gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per le applicazioni inerenti le reti tecnologiche;*
- supporto organizzativo per l'introduzione e l'avvio del S.I.T.;*
- supporto per la connessione del S.I.T. alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, province, Comuni, ecc.);*
- acquisizione di dati in campo relativi alle reti tecnologiche;*
- studi di fattibilità per l'ottimizzazione di reti tecnologiche;*
- supporto per la connessione del SIT alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, Province, Comuni ecc.);*